

Codice A2004A

D.D. 24 novembre 2015, n. 499

**Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento per maestri di sci che avranno inizio negli anni 2016-2017-2018, secondo le disposizioni della d.g.r. n. 23-2228 del 12/10/2015.**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

- di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, ai sensi della l.r. 50/1992, articolo 8, comma 2, lo schema di Convenzione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che regola i rapporti tra la Regione e il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento per maestri di sci nelle discipline sci alpino, sci di fondo, snowboard che avranno inizio negli anni 2016 –2017 –2018 secondo le disposizioni della d.g.r. n. 23-2228 del 12/10/2015;

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R.12.10.2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Direttore  
Paola Casagrande

Allegato

# CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Tra

La Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport con sede in Torino Via Avogadro n. 30 (C.F. 80087670016), in persona del Direttore regionale Dott.ssa Paola Casagrande nominata dalla Giunta regionale con deliberazione. n. 26-693 del 1° dicembre 2014 nata a Torino (To) il 30/08/1963, domiciliata per la carica in Torino (nel seguito Regione)

e

il Collegio Regionale Maestri di Sci del Piemonte, con sede in Torino Via Petrocchi n. 6/A (C.F. 97541790016), in persona del Presidente pro-tempore Sig. Franco Capra nominato con deliberazione del Consiglio direttivo del Collegio del 19 novembre 2010, nato a Meerzenasco (To) il 07/06/1943, domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Collegio, (nel seguito Collegio)

## PREMESSO CHE

- la legge 8 marzo 1991 n. 81 "Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina", che stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, all'articolo 13 prevede l'istituzione dei Collegi regionali dei maestri di sci, quali organi di autodisciplina e autogoverno della professione;
- la legge regionale 23 novembre 1992 n. 50 "Ordinamento della professione di maestro di sci" e s.m.i., che determina le norme di attuazione in Piemonte della citata l.81/1991:
  - ÷ all'art. 10 istituisce il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte, sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale, e ne disciplina il funzionamento;
  - ÷ all'art. 8 comma 2 stabilisce che "*I corsi di formazione sono attuati con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri di sci e degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali*" e che tali corsi possano essere attuati in convenzione con il Collegio regionale medesimo;
  - ÷ all'articolo 7, della legge medesima prevede frequenza di periodici corsi di aggiornamento per i maestri di sci iscritti all'albo regionale tenuto dal Collegio;
- le norme vigenti in materia di formazione professionale stabiliscono che gli organismi che organizzano attività formative finanziate con risorse pubbliche o riconosciute devono essere accreditati e che la Giunta regionale, con d.g.r. n. 29-3181 del 19 giugno 2006 ha stabilito i requisiti necessari per l'accREDITAMENTO in attuazione del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25/5/01;
- la d.g.r. n. 23-2228 del 12/10/2015 ha approvato le modalità di realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento per maestri di sci in convenzione con il Collegio regionale dei maestri di sci;
- lo schema della presente Convenzione e relativi allegati sono stati approvati con determinazione n. .... del .....

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Articolo 1 Premesse**

1.1 Le premesse di cui sopra fanno parte integrante della presente convenzione.

### **Articolo 2 Oggetto della Convenzione**

2.1 La presente convenzione definisce i rapporti tra la Regione e il Collegio, nel rispetto delle norme generali in materia di Formazione professionale, per la realizzazione dei corsi di formazione, compresi dei Bandi delle prove di selezione attitudinale tecnica e aggiornamento per maestri di sci nelle discipline sci alpino, sci di fondo e snowboard.

### **Articolo 3 Impegni del Collegio**

3.1 Il Collegio si impegna a provvedere all'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale obbligatorio per i maestri di sci alpino, fondo e snowboard che avranno inizio nel triennio 2016-2018.

3.2 Il Collegio si impegna a provvedere all'individuazione e all'organizzazione di corsi di specializzazione per maestri di sci alpino, fondo e snowboard che dovessero rendersi utili o necessari al fine di migliorare la capacità professionali dei propri iscritti.

3.3 Per la realizzazione delle attività in convenzione il Collegio dovrà avvalersi di strutture che dispongano di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati.

3.4 Dovrà rispondere dell'idoneità e sicurezza di strutture ed impianti. Tale responsabilità si intende estesa anche all'attività formativa svolta in stage (tirocinio).

3.5 Dovrà predisporre e trasmettere alla Regione Piemonte il programma di attività comprendente, i Bandi delle prove di selezione attitudinale tecnica, i corsi di formazione e aggiornamento oggetto della convenzione, con il relativo preventivo di spesa entro le seguenti scadenze:

- 15 gennaio 2016 per i corsi che inizieranno nell'anno 2016
- 15 gennaio 2017 per i corsi che inizieranno nell'anno 2017
- 15 gennaio 2018 per i corsi che inizieranno nell'anno 2018.

### **Articolo 4 Impegni della Regione**

4.1 La Regione, in applicazione della L.R. n. 50/92 e della d.g.r. n. 23-2228 del 12/10/2015 si avvale del Collegio per la realizzazione dei corsi che avranno inizio negli anni 2016 – 2017 – 2018.

4.2 La Regione garantirà al Collegio il suo supporto tecnico-amministrativo in relazione all'attuazione della normativa regionale.

### **Articolo 5 Modalità di realizzazione**

5.1 Nello specifico, per la realizzazione dei corsi oggetto della presente convenzione, si dettagliano le seguenti fasi:

- Predisposizione dei bandi delle prove di selezione tecnica secondo i criteri eventualmente stabiliti dalla FISL e Collegio Nazionale ai sensi della legge quadro 81/91 art. 8 e 16 e L.R. 50/92, art. 5 comma 1;

- predisposizione del programma e presentazione del medesimo alla Regione per l'approvazione entro i termini previsti all'articolo 3;
- determinazione dei rapporti con i docenti e relativi compiti;
- stesura degli atti necessari alla realizzazione delle attività didattiche;
- gestione delle attività didattiche e dei relativi esami;
- predisposizione delle relazioni consuntive delle attività.

5.2 I corsi di formazione per maestri di sci alpino e di snowboard si articolano di solito nel corso di due anni solari.

5.3 I corsi di formazione per maestri di sci di fondo si articolano di solito nel corso di tre anni solari.

5.4 I corsi di aggiornamento si svolgono nell'anno solare, in via eccezionale, in caso di difficoltà tecniche potranno concludersi entro la stagione sciistica.

5.5 Il costo sostenuto per l'organizzazione dei corsi è previsto a carico dei partecipanti. Eventuali contributi assegnati, da parte di altri Enti saranno esclusivamente utilizzati per una riduzione degli oneri a carico dei partecipanti di entità pari al contributo ricevuto.

5.6 Il Collegio, qualora non gestisca direttamente le attività corsuali, potrà avvalersi di un'agenzia formativa specializzata nelle attività di montagna accreditata presso la Regione da individuare ai sensi della normativa vigente in materia di affidamenti. In tal caso l'agenzia formativa si intende autorizzata ad attivare, se ritenuto opportuno e in accordo con il Collegio, tutte le procedure necessarie per partecipare ai bandi di finanziamento del Fondo Sociale Europeo.

5.7 In particolare per lo sci di fondo e per snowboard, alla luce del numero di allievi ammessi al corso, allo scopo di ridurre i costi di gestione, il Collegio potrà svolgere in regime di partenariato con altri Collegi le attività didattiche, con esclusione delle prove di esame che, per gli allievi iscritti al corso gestito dal Collegio Regionali Maestri di sci del Piemonte, dovranno svolgersi davanti alla Commissione d'esame nominata ai sensi della l.r. 50/92 e della d.g.r. n. 29-2125 del 7 febbraio 2006;

## **Articolo 6 Rapporti tra il Collegio e la Regione**

6.1 Il Collegio si impegna a svolgere le attività secondo le indicazioni esplicitate nella presente convenzione ed accetta i contenuti in stretto raccordo con la struttura regionale.

6.2 Durante lo svolgimento dei corsi la Regione potrà effettuare controlli sullo stato di realizzazione delle attività, nonché sul grado di apprendimento degli allievi

## **Articolo 7 Responsabilità e obblighi**

8.1. Il Collegio assume in proprio ogni responsabilità in caso di illeciti civili o penali e in caso di infortuni di persone fisiche o di danni arrecati a persone terze giuridiche o alle cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione.

## **Articolo 8 Durata e decorrenza della Convenzione**

7.1 La presente convenzione avrà durata per il periodo che decorre dalla sottoscrizione della stessa sino a conclusione dei corsi iniziati nell'anno 2018 e potrà essere prorogata per il successivo triennio previo accordo tra le parti.

7.3. Ove si riscontrassero rilevanti difformità di realizzazione delle attività rispetto a quanto previsto con la sottoscrizione della presente convenzione, non imputabili a cause di forza maggiore, le parti potranno procedere di comune accordo a rimodulare i rispettivi obblighi oggetto della presente convenzione.

## **Articolo 9 Risoluzione del rapporto**

11.1. La Regione potrà chiedere la risoluzione della Convenzione, ex art. 1453 c.c., in ogni momento, previa diffida formale inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno qualora, per un inadempimento significativo venga meno il rispetto delle modalità di attuazione definite. La convenzione si intenderà risolta ad ogni effetto qualora non siano rispettati gli elementi essenziali delle attività programmate.

#### **Articolo 10 Modifiche**

12.1. Per quanto non previsto e convenuto nella presente convenzione, le parti si rimettono ad accordi, da stipularsi ad integrazione, con successivi atti in forma scritta.

#### **Articolo 11 Consenso al trattamento dei dati personali**

13.1. Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti attribuiscono alla sottoscrizione della presente convenzione il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali eventualmente presenti nel progetto.

#### **Articolo 12 Registrazione, oneri fiscali e spese**

14.1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 131 del 26.04.1986. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente.

#### **Articolo 13 Foro competente**

15.1. Per la risoluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non possano essere definite in via amministrativa è competente il Foro di Torino in via esclusiva.

#### **Articolo 14 . Norme di rinvio**

16.1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione o concordato ai sensi dell'articolo 12, nonché alle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Per la Regione Piemonte

Paola Casagrande

Per il Collegio Regionale dei  
Maestri di Sci del Piemonte

Franco Capra